Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI GRUMO NEVANO

TITOLO 01
PRINCIPI GENERALI
CAPO 01
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 01
DENOMINAZIONE
01. IL COMUNE DI GRUMO NEVANO, ISTITUITO CON LA FUSIONE DEI DUE COMUNI DI GRUMO E DI NEVANO, AVVENUTA NEL 1808 E SUCCESSIVAMENTE RICONOSCIUTA CON R.G. N. 1622 DEL 31.12.1863 , E' ENTE AUTONOMO NELL`AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI DELLA REPUBBLICA, CHE NE DETERMINANO LE FUNZIONI, E DALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO.
ART. 02
FINI
01. IL COMUNE CURA E RAPPRESENTA GLI INTERESSI GENERALI DELLA COMUNITA' COMUNALE, AD ESCLUSIONE DI QUELLI CHE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI ATTRIBUISCONO AD ALTRI SOGGETTI.

ART. 03
TERRITORIO
01. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI GRUMO NEVANO, AVENTE UN`ESTENSIONE DI KMQ. 2,92 , COMPRENDE LA PARTE DEL TERRITORIO NAZIONALE DELIMITATO CON IL PIANO TOPOGRAFICO DI CUI ALL`ARTICOLO 09 DELLA LEGGE N. 1228 DEL 24.12.1954 .

ART. 04
STEMMA
01. LO STEMMA DEL COMUNE DI GRUMO NEVANO, UFFICIALMENTE RAPPRESENTATO SUL GONFALONE, SUL BOLLO E SU OGNI DOCUMENTO E' COSTITUITO DA UNA STRADA CHE TENDE ALL`ORIZZONTE COSTEGGIATA DA FILARI DI ALBERI DA FRUTTA.
02. IL GONFALONE VIENE ESIBITO NELLE CERIMONIE UFFICIALI, NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE E OGNI QUALVOLTA SIA NECESSARIO RAPPRESENTARE AL COMUNE IN MANIFESTAZIONI LOCALI O EXTRACOMUNALI.
03. SONO VIETATI L`USO E LA RIPRODUZIONE DELLO STEMMA PER FINI NON ISTITUZIONALI.
04. IL COMUNE DI GRUMO NEVANO, PER LE SUE TRADIZIONI STORICHE E PER I MERITI ACQUISITI DALLA SUA COMUNITA', E' STATO INSIGNITO DEL TITOLO DI CITTA' CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 12.05.1959 .

CAPO 02
ATTRIBUZIONI
ART. 05
FUNZIONI PROPRIE
01. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI CURA E DI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CRESCITA SOCIALE, CIVILE E CULTURALE DELLA COMUNITA'
OPERANTE NEL SUO TERRITORIO. ESSO CURA, INOLTRE, LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' ECONOMICO-PRODUTTIVE, INSEDIATIVE
ED ABITATIVE CHE SU DI ESSO SI SVOLGONO.
02. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI LA SUA POPOLAZIONE E IL SUO TERRITORIO, CHE ESERCITA IMPRONTANDO
LA SUA AZIONE AL METODO DELLA PIANIFICAZIONE E DELLA PROGRAMMAZIONE, INCENTRANDO LA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE, SINGOLA OD
ASSOCIATA, FAVORENDO FORME DI COOPERAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, ATTUANDO IL PIU' AMPIO DECENTRAMENTO DEI SERVIZI.

ART. 06
FUNZIONI DELEGATE
01. IL COMUNE ADEMPIE AI COMPITI ED ESERCITA LE FUNZIONI DI COMPETENZA STATALE ALLO STESSO ATTRIBUITE DALLA LEGGE, ASSICURANDONE
NEL MODO PIU' IDONEO LA FRUIZIONE DA PARTE DEI PROPRI CITTADINI.
02. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITE, DELEGATE O SUBDELEGATE DALLA REGIONE PER SODDISFARE INTERESSI ED ESIGENZE DELLA
PROPRIA COMUNITA', ADOTTANDO LE MODALITA' PREVISTE DAL SUO ORDINAMENTO, NEL RISPETTO DELLE NORME STABILITE PER QUESTI INTERVENTI,
DALLA LEGISLAZIONE REGIONALE.

CAPO 03
POTESTA' REGOLAMENTARE
ART. 07
REGOLAMENTI COMUNALI
01. I REGOLAMENTI SONO ATTI FONDAMENTALI CHE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA AL FINE DI DARE ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.
SPETTA AL CONSIGLIO LA COMPETENZA ESCLUSIVA DI MODIFICARLI ED ABROGARLI.
02. L`INIZIATIVA PER L`APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE, ALLA GIUNTA COMUNALE, AI CITTADINI AI
SENSI DELL` ARTT. 26 DEL PRESENTE STATUTO.
03. GLI SCHEMI DI REGOLAMENTO, PRIMA DELLA LORO ADOZIONE, SONO FATTI PERVENIRE ALLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI, DI CUI AL
SUCCESSIVO ARTT. 25 , COMPETENTE PER MATERIA, CHE LI ESAMINA E FORNISCE IL PROPRIO PARERE ENTRO VENTI GIORNI.
04. LA POTESTA' REGOLAMENTARE E' ESERCITATA SECONDO I PRINCIPI E LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLE LEGGI E DALLO STATUTO. PER
REALIZZARE L`UNITARIETA' E L`ARMONIA DELL`ORDINAMENTO AUTONOMO COMUNALE LE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI SONO COORDINATE TRA LORO
SECONDO I CRITERI FISSATI DALLO STATUTO.
05. I REGOLAMENTI, DOPO IL FAVOREVOLE ESAME DELL`ORGANO DI CONTROLLO REGIONALE, SONO PUBBLICATI PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI
ALL`ALBO PRETORIO COMUNALE ED ENTRANO IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO ALL`ULTIMO DI PUBBLICAZIONE.

TITOLO 02

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

GLI ORGANI
CAPO 01
ORDINAMENTO
ART. 08
NORME GENERALI
01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA COMUNALE ED IL SINDACO.
02. SPETTANO AGLI ORGANI LE FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITA' E LA REALIZZAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE COMPETENZE STABILITE DALLO STATUTO NELL`AMBITO DELLA LEGGE.
03. LA LEGGE E LO STATUTO REGOLANO L`ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI ED I RAPPORTI TRA GLI ORGANI.

CAPO 02
IL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 09
COMPETENZE
01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COMUNITA' LOCALE ED E' L`ORGANO CHE DETERMINA L`INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L`ATTUAZIONE COERENTE. E' COMPETENTE PER GLI ATTI DEMANDATIGLI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.
02. IN QUANTO ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO DELL`ATTIVITA' COMUNALE, IL CONSIGLIO HA IL POTERE DI EFFETTUARE INDAGINI CONOSCITIVE, DI ESEGUIRE VERIFICHE, AL FINE DI ACCERTARE IL GRADO DI ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CONSILIARI, NONCHE' DI FORMULARE PARERI E RACCOMANDAZIONI IN RELAZIONE A QUESTIONI, DI PARTICOLARE RILIEVO.
03. L`ESERCIZIO DEI POTERI E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO, SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE DI LEGGE.

ART. 10
ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA
01. L`ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA DURATA IN CARICA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI E LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

ART. 11
CONSIGLIERI COMUNALI
01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L`INTERO COMUNE, SENZA VINCOLI DI MANDATO.
02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL`ATTO DELLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI.
03. NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI, IL CONSIGLIO, PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO OGGETTO, ESAMINA LE CONDIZIONI DEGLI ELETTI E DICHIARA EVENTUALI INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA', PROVVEDENDO ALLE SOSTITUZIONI. LA SURROGAZIONE AVVIENE, PREVIA CONVALIDA, SUBITO DOPO LA DICHIARAZIONE DI INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA', ANCHE SE TALE ARGOMENTO NON FOSSE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ISCRITTO ALL`ORDINE DEL GIORNO.
04. LO STATUTO ED IL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEVONO ASSICURARE IL LIBERO ESERCIZIO DEL MANDATO DEI CONSIGLIERI. OGNI CONSIGLIERE HA IL DIRITTO DI PERCEPIRE LE INDENNITA' SPETTANTIGLI PER LEGGE SECONDO LE DETERMINAZIONI ATTUATIVE ASSUNTE DAL CONSIGLIO.
05. I CONSIGLIERI COMUNALI ESERCITANO IL DIRITTO DI INIZIATIVA SULLE PROPOSTE DA SOTTOPORRE ALL`ESAME DEL CONSIGLIO; ESSI POSSONO, ALTRESI', FORMULARE INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE E PRESENTARE MOZIONI.
06. I CONSIGLIERI HANNO IL DIRITTO DI OTTENERE, DAGLI UFFICI DEL COMUNE O DA ENTI DA ESSO DIPENDENTI, INFORMAZIONI E COPIA DI ATTI E DOCUMENTI SENZA CHE POSSA ESSERE OPPOSTO IL SEGRETO D`UFFICIO. LE FORME ED I MODI PER L`ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.
07. I CONSIGLIERI COMUNALI SONO TENUTI AL SEGRETO D`UFFICIO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO.
08. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DI CUI FANNO PARTE.
09. I CONSIGLIERI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGONO ALLE SEDUTE CONSILIARI, ININTERROTTAMENTE PER UN PERIODO NON INFERIORE A CENTOTTANTA GIORNI E, COMUNQUE, A NON MENO DI TRE SEDUTE CONSECUTIVE, SONO DICHIARATI DECADUTI. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D`UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DECORSI IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICA ALL`INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.
10. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO IN CUI IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA RIUNIONE NE PRENDE ATTO. LE DIMISSIONI DIVENTANO IRREVOCABILI DOPO LA PRESA D`ATTO. IL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ADOTTARE ALCUN ATTO FINO A QUANDO NON ABBIA PROVVEDUTO ALLA SURROGA DEL DIMISSIONARIO.
11. PER ASSICURARE LA MASSIMA TRASPARENZA, OGNI CONSIGLIERE DEVE COMUNICARE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, ALL`INIZIO E ALLA FINE DEL MANDATO, I REDDITI POSSEDUTI.
12. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 12
GRUPPI CONSILIARI
01. I CONSIGLIERI COMUNALI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, DESIGNANDO CIASCUN GRUPPO UN CAPO GRUPPO. LA DESIGNAZIONE VIENE COMUNICATA AL SEGRETARIO COMUNALE. FINCHE' TALE DESIGNAZIONE NON VIENE EFFETTUATA, E' CONSIDERATO CAPO GRUPPO COLUI CHE HA OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI ALL`INTERNO DELLA LISTA.

ART. 13
SESSIONI ED ADUNANZE CONSILIARI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

01. L`ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE SI ARTICOLA IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE. SONO ORDINARIE LE SEDUTE IN CUI VENGONO ISCRITTE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DI CUI ALL` ARTT. 32 LETTERA B) DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 .
02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO CUI COMPETE STABILIRE, IN VIA NORMALE, IL GIORNO E L`ORA DELL`ADUNANZA.
03. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE, ALTRESI', CONVOCATO:
A) PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE, CHE FISSA, ALTRESI', IL GIORNO DELLA SEDUTA;
H) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
04. NEI CASI IN CUI AL PRECEDENTE COMMA L`ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO E NON OLTRE VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' STATA ADOTTATA LA DELIBERAZIONE O E' PERVENUTA LA RICHIESTA. TRASCORSO IL PREDETTO TERMINE SENZA CHE LA RIUNIONE ABBIA LUOGO, IL CONSIGLIO E' CONVOCATO, CON IL CONSUETO PREAVVISO E CON GLI STESSI OGGETTI, DAL PREFETTO.
05. SARANNO SOTTOPOSTI ALL`ESAME DEL CONSIGLIO, NELL`ORDINE, LE PROPOSTE E GLI ARGOMENTI DEFINITI DAL SINDACO, QUELLI RICHIESTI DA ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI E QUELLI FORMULATI ANCHE DA OGNI SINGOLO CONSIGLIERE, PURCHE' LE RELATIVE RICHIESTE PERVENGANO AL PROTOCOLLO DEL COMUNE ALMENO DIECI GIORNI PRIMA DELLA DATA IN CUI SI SVOLGERA' LA SEDUTA CONSILIARE. LE RICHIESTE PERVENUTE SUCCESSIVAMENTE A TALE TERMINE VERRANNO INSERITE NELLA SUCCESSIVA SEDUTA.
06. L`AVVISO DI CONVOCAZIONE E' INVIATO:
A) DAL SINDACO, QUANDO LA GIUNTA E' IN CARICA;
B) DAL VICESINDACO, QUANDO IL SINDACO E' ASSENTE O IMPEDITO;
C) DAL CONSIGLIERE ANZIANO, NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.
07. L`AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL`ALBO PRETORIO E CONSEGNATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO O INDIRIZZO DIVERSO, COMUNICATO CON LETTERA RACCOMANDATA DA PARTE DEL CONSIGLIERE STESSO, NEI SEGUENTI TERMINI:
A) ALMENO CINQUE GIORNI LIBERI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L`ADUNANZA, QUANDO SI TRATTA DI SESSIONI ORDINARIE;
B) ALMENO TRE GIORNI LIBERI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L`ADUNANZA, QUANDO SI TRATTA DI SESSIONI STRAORDINARIE;
C) ALMENO VENTIQUATTRO ORE PRIMA DELL`ADUNANZA, PER I CASI D`URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL`ORDINE DEL GIORNO.
08. NEL CASO IN CUI IL CONSIGLIERE COMUNALE NON SIA RESIDENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE, ALL`INIZIO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO O IN CASO DI CAMBIO DI RESIDENZA, DOVRA' ELEGGERE DOMICILIO NELL`AMBITO DELLO STESSO, PRESSO IL QUALE VERRANNO EFFETTUATE LE NOTIFICAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 07 .

ART. 14
VALIDITA' DELLE SEDUTE
01. IL CONSIGLIO COMUNALE RISULTA VALIDAMENTE RIUNITO QUANDO E' PRESENTE AL META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE NON SIA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.
02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE PER LA VALIDITA' DELL`ADUNANZA LA PRESENZA DI ALMENO QUATTRO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
03. NON OCCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL`ADUNANZA:
A) I CONSIGLIERI TENUTI OBBLIGATORIAMENTE AD ASTENERSI;
B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.
04. I CONSIGLIERI DEBBONO ASTENERSI:
A) DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI CONTABILITA' O AFFARI LORO PROPRI, VERSO IL COMUNE E VERSO LE AZIENDE COMUNALI DAL MEDESIMO AMMINISTRATE O SOGGETTE ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA, COME PURE QUANDO SI TRATTA DI INTERESSI PROPRI O INTERESSI, LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI O AFFINI E SINO AL QUARTO GRADO CIVILE O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI;
B) SI ASTENGANO PURE DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESAZIONI DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI DI OPERE NELL`INTERESSE DEL COMUNE O DEGLI ENTI SOGGETTI ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O TUTELA.
05. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

ART. 15
DELIBERAZIONI
01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.
02. NON SI COMPUTANO NEL NUMERO DEI VOTANTI:
A) COLORO CHE SI ASTENGONO;
B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.
03. NEI CASI DI URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.
04. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTAZIONE PALESE, SALVA DIVERSA DETERMINAZIONE DEL REGOLAMENTO,

ART. 16
COMMISSIONI CONSILIARI
01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI ARTICOLA IN COMMISSIONI PERMANENTI. IL REGOLAMENTO NE STABILISCE IL NUMERO, LA COMPOSIZIONE, LE COMPETENZE E IL FUNZIONAMENTO.
02. COMPETE ALLE COMMISSIONI PERMANENTI L`ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI. E' FATTO OBBLIGO A TUTTI I TITOLARI DEGLI UFFICI DEL COMUNE E DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DA ESSO DIPENDENTI DI FORNIRE ALLE COMMISSIONI TUTTI I DATI E LE INFORMAZIONI RICHIESTE, SENZA VINCOLO DI SEGRETO D`UFFICIO.
04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' DI NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE, LE PROCEDURE PER L`ESAME DELLE PROPOSTE DI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DELIBERAZIONE DI COMPETENZE DEL CONSIGLIO, LE FORME PER L`ESTERNAZIONE DEI PARERI, IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE SULLE QUALI, PER DETERMINAZIONE DELL`ORGANO COMPETENTE, OVVERO IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA RITENUTA OPPORTUNA LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE, LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONE DI PROPOSTE.
05. LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE. TUTTAVIA LE STESSE SONO TENUTE A PORTE CHIUSE NEGLI STESSI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO.
06. POSSONO ESSERE COSTITUITE COMMISSIONI SPECIALI SU PROPOSTA DI ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PER SVOLGERE INDAGINI CONOSCITIVE SULL`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE
07. LA DELIBERAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA STABILISCE LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, I RELATIVI POTERI, LE MODALITA' OPERATIVE.

CAPO 03
LA GIUNTA COMUNALE
ART. 17
COMPETENZE
01. LA GIUNTA COMUNALE, IN COERENZA CON L`INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO DETERMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, E' L`ORGANO ESECUTIVO DI GOVERNO DEL COMUNE.
02. LA GIUNTA ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI ED ATTUATIVI RIVOLTI A CONSEGUIRE I FINI DELL`ENTE, CHE PER LA LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO, AL SEGRETARIO COMUNALE.
03. COMPETE IN PARTICOLARE ALLA GIUNTA COMUNALE:
A) SVOLGERE ATTIVITA' PROPOSITIVA IN RELAZIONE A TUTTE LE DECISIONI CHE RIENTRANO NELLE COMPETENZE DEL CONSIGLIO;
B) ADOTTARE TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI OCCORRENTI PER L`ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO;
C) ASSUMERE ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE;
D) DECIDERE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORGESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL`ENTE;
E) ASSICURARE L`AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO;
F) SOVRINTENDERE AL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, DELLE AZIENDE, ISTITUZIONI ED ALTRE FORME DI ORGANIZZAZIONI COMUNALI.
04. LA GIUNTA COMUNALE RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' CON IDONEA RELAZIONE, DA PRESENTARSI CONTESTUALMENTE ALL`APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO.

ART. 18
ELEZIONE E COMPOSIZIONE
01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO CHE, UNITAMENTE ALLA LISTA CONTENENTE I NOMI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI DESIGNATI, CUI VENGONO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CONTESTUALMENTE ATTRIBUITI GLI INCARICHI ASSESSORIALI, DEVE ESSERE DEPOSITATO NELLA SEGRETERIA DEL COMUNE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL`ADUNANZA DEL CONSIGLIO.
02. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA UN NUMERO DI ASSESSORI PARI AL NUMERO MASSIMO ASSEGNATO PER LEGGE IN BASE ALLA POPOLAZIONE DEL COMUNE. GLI ASSESSORI DEVONO ESSERE SCELTI ESCLUSIVAMENTE TRA I COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.
03. IL CONSIGLIERE CHE AL MOMENTO DELL`ELEZIONE DELLA GIUNTA E' INDICATO QUALE VICESINDACO, SVOLGE ANCHE LE FUNZIONI SURROGATORIE DEL SINDACO IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, O DI VACANZA DALLA CARICA, SIA QUALE CAPO DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE SIA QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO.
04. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO SIA DEL SINDACO CHE DEL VICESINDACO, NE FA LE VECI, QUALE CAPO DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE, L`ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 19
ASSESSORI COMUNALI
01. L`ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.
02. GLI ASSESSORI, SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE E, INDIVIDUALMENTE, DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.
03. IL SINDACO COMUNICA TEMPESTIVAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA CITTADINANZA LE DELEGHE, COSI' COME OGNI SUCCESSIVA MODIFICA. LE DELEGHE POSSONO ESSERE MODIFICATE O RITIRATE DAL SINDACO CON PROPRIO ATTO MOTIVATO.
04. AI COMPONENTI DELLA GIUNTA SPETTANO LE INDENNITA' FISSATE DALLA LEGGE, DAL REGOLAMENTO E DALLE DELIBERE ATTUATIVE ASSUNTE DAL CONSIGLIO COMUNALE.
05. GLI ASSESSORI CESSANO DALLA CARICA:
A) PER MORTE;
B) PER DIMISSIONI;
C) PER DECADENZA;
D) PER REVOCA SU PROPOSTA DEL SINDACO.
06. LE DIMISSIONI DALLA CARICA, SINGOLE O COLLETTIVE, DEGLI ASSESSORI COMUNALI, SONO EFFICACI FIN DAL MOMENTO DELLA LORO PRESENTAZIONE, VALE A DIRE DAL MOMENTO IN CUI LE STESSE SONO FORMALIZZATE OPE LEGIS (PRESENTAZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE, OPPURE VERBALIZZAZIONE IN SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE O DI GIUNTA COMUNALE) .
07. LA DECADENZA DALLA CARICA DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:
A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;
B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL`ASSUNZIONE DELLA CARICA DI ASSESSORE.
C) PER MANCATA PARTECIPAZIONE, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA;
D) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL CODICE DI COMPORTAMENTO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CHE VERRA' APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRE MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.
08. FATTA SALVA L`APPLICAZIONE DELL`ARTICOLO 07 DELLA LEGGE 23.04.1981 N. 154 , LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D`UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICA GIUDIZIALE ALL`INTERESSATO DELL`ISTANZA DI DECADENZA.
09. L`ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATE PROPOSTE SCRITTE DEL SINDACO. LA SEDUTA E' PUBBLICA E' DEVE AVERE LUOGO DOPO IL DECORSO TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICA GIUDIZIALE DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL`INTERESSATO. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
10. IN CASO DI CESSAZIONE, O DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE IL SINDACO ASSUME, PROVVISORIAMENTE, LE FUNZIONI DELLO STESSO, DANDONE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.
11. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI CESSATI DALL`UFFICIO PROVVEDE IL CONSIGLIO NELLA STESSA SEDUTA NELLA QUALE VIENE DELIBERATA LA CESSAZIONE DALLA CARICA DEL PRECEDENTE.
12. L`ELEZIONE CONSEGUENTE ALLA CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE, AVVIENE, NELLE PRIME DUE VOTAZIONI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E, NELLA TERZA VOTAZIONE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI.

ART. 20
ADUNANZE E FUNZIONAMENTO
01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO, CHE STABILISCE L`ORDINE DEL GIORNO. IL REGOLAMENTO PRECISA LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA.
02. LE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE SONO SEGRETE, SALVO DIVERSA DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA STESSA.
03. LA GIUNTA DELIBERA CON L`INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN CARICA ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.

CAPO 04
IL SINDACO
ART. 21
COMPETENZE
01. IL SINDACO E' IL CAPO DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE E, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO.
02. IL SINDACO SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI ED ALLA ESECUZIONE DEGLI ATTI. ESERCITA POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E DI CONTROLLO SULL`ANDAMENTO DELL` AMMINISTRAZIONE COMUNALE. COORDINA L`ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

03. IN PARTICOLARE IL SINDACO QUALE CAPO DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DEL COMUNE;
B) COSTITUISCE L`ORGANO PIU' ALTO DI DIREZIONE POLITICA E DI SINTESI DELL`ATTIVITA' DI GOVERNO DELL`ENTE;
C) ASSICURA L`UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE, ATTRAVERSO LA CONCORDANZA DELL`AZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI, CON L`INDIRIZZO POLITICO-PROGRAMMATICO DETERMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, DIRIGENDO E RISOLVENDO COMPORTAMENTI E CONFLITTI CONTRASTANTI CON TALE INDIRIZZO, E SE DEL CASO, PUO' SOSPENDERE L`ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL`ESAME DELLA GIUNTA;
D) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, E STABILISCE GLI ARGOMENTI DA TRATTARSI NELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA;
E) PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE LA REVOCA DEI SINGOLI ASSESSORI E LA SOSTITUZIONE DEGLI STESSI; DELEGA AL VICESINDACO IL COMPITO DI SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO;
F) RAPPRESENTA TUTTI GLI INTERESSI DELLA COMUNITA', FACENDOLI VALERE RISPETTO A TUTTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, SECONDO GLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE;
G) PROMUOVE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL`ARTICOLO 27 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 ;
H) SOTTOSCRIVE, NELL`INTERESSE DEL COMUNE, GLI ACCORDI DI CUI ALL`ARTICOLO 11 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 ;
I) RAPPRESENTA IN GIUDIZIO IL COMUNE, SIA NELLA PARTE DI ATTORE CHE DI CONVENUTO; PROMUOVE, INOLTRE, DAVANTI ALL`AUTORITA' GIUDIZIARIA, I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI ED AZIONI POSSESSORIE, SALVO A RIFERIRLE ALLA GIUNTA NELLA PRIMA SEDUTA UTILE;
L) PROVVEDE ALL`OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;
M) HA IL POTERE DI EMANARE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI GENERALI E COMUNALI, COME PURE AI PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA', IGIENE, EDILIZIA, POLIZIA LOCALE ED AI FINI DELLA PROTEZIONE CIVILE;
N) INDICE I REFERENDUM COMUNALI;
O) ADOTTA TUTTI I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE DIPENDENTE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO ALLA COMPETENZA DELLA GIUNTA O DEL SEGRETARIO COMUNALE;
P) ESERCITA OGNI ALTRA FUNZIONE ATTRIBUITAGLI DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO, DAI REGOLAMENTI.

ART. 22
ELEZIONE E DURATA IN CARICA
01. IL SINDACO E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE.
02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA NONCHE' GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA, DELLA REVOCA E DELLE DIMISSIONI DALLA CARICA DI SINDACO SONO DISCIPLINATE DALLA LEGGE. PER QUANTO ATTIENE L`ISTITUTO DELLA DECADENZA SI APPLICANO INOLTRE LE NORME PREVISTE DAI COMMI 07 E 08 DELL` ARTT. 19 DEL

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PRESENTE STATUTO.
03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI SINDACO SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE; DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI DI CUI ALL` ARTT. 39 , COMMA 01 , LETT. B) , N. 01 DELLA LEGGE 142 DEL 1990 . QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALLA GIUNTA O AL CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA. LE DIMISSIONI SONO IRREVOCABILI.
04. IL SINDACO RIMANE IN CARICA FINO ALL`INSEDIAMENTO DEL SUCCESSORE.

TITOLO 03
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO 01
PARTECIPAZIONE POPOLARE
ART. 23
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL`AMMINISTRAZIONE
01. IL COMUNE GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI OD ASSOCIATI, ALLA VITA AMMINISTRATIVA DELL`ENTE, AL FINE DI DETERMINARE L`INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO, NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 24
LA PARTECIPAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE
01. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL`AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE, ATTRAVERSO LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DAGLI STESSI COSTITUITE NELL`ESERCIZIO DEL DIRITTO AFFERMATO DALL`ARTICOLO 38 DELLA COSTITUZIONE, E' REALIZZATA E VALORIZZATA NELLE FORME PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO.
02. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE LORO LIBERE ASSOCIAZIONI ASSUME RILEVANZA IN RELAZIONE ALLA LORO EFFETTIVA RAPPRESENTATIVITA' DI INTERESSI GENERALI O DIFFUSI ED ALLA LORO ORGANIZZAZIONE, CHE DEVE PRESENTARE UNA ADEGUATA CONSISTENZA PER POTER COSTITUIRE UN PUNTO DI RIFERIMENTO E DI RAPPORTI CONTINUATIVI CON IL COMUNE.
03. LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE COMPRENDONO LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI DIPENDENTI, AUTONOMI E PENSIONATI, DI ESERCENTI DI ARTI ED ATTIVITA' ARTIGIANALI, COMMERCIALI, INDUSTRIALI, PROFESSIONALI ED AGRICOLE; LE ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO; LE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE DEI PORTATORI DI HANDICAPS; LE ASSOCIAZIONI PER LA PRATICA DELLO SPORT, DEL TEMPO LIBERO, DELLA TUTELA DELLA NATURA E DELL`AMBIENTE; LE ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DELLA SCUOLA, DELLA CULTURA, PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO; LE ASSOCIAZIONI DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI, ED OGNI ALTRA LIBERA FORMA ASSOCIATIVA O COMITATO CHE ABBIA LE CARATTERISTICHE INDICATE AL PRECEDENTE COMMA.
04. UN`APPOSITA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE, DOTATA DELLA STRUTTURA OPERATIVA NECESSARIA, E' PROPOSTA AD ORGANIZZARE I RAPPORTI FRA GLI ORGANI DEL COMUNE E LE ASSOCIAZIONI DEI CITTADINI. ESSA PROVVEDE ALLA REGISTRAZIONE IN APPOSITI ALBI DELLE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI CHE NE FANNO RICHIESTA, DOCUMENTANDO IL POSSESSO DEI REQUISITI STABILITI DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO. IN UNO DEGLI ALBI SONO REGISTRATE LE ASSOCIAZIONI CHE HANNO PREVALENTI FINALITA' RELATIVE ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, SOCIALI E DEL LAVORO. NELL`ALTRO ALBO SONO REGISTRATE LE ASSOCIAZIONI CHE HANNO PREVALENTI FINALITA' RELATIVE ALLA CULTURA, ALL`ISTRUZIONE, ALLO SPORT ED ALLA QUALITA' DELLA VITA.

05. SONO ISTITUITE LA CONSULTA DELL`ECONOMIA, DEL LAVORO E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA CONSULTA DELLA CULTURA, DELL`ISTRUZIONE, DELLO SPORT E DELLA QUALITA' DELLA VITA, ORGANISMI ATTRAVERSO I QUALI IL COMUNE VALORIZZA E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE ALL`AMMINISTRAZIONE DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DEI CITTADINI, ATTRAVERSO ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI CONSULTAZIONE. LE DUE CONSULTE ESERCITANO LE LORO FUNZIONI CONSULTIVE E PROPOSITIVE NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEGLI ALTRI ORGANI ELETTIVI.

06. LE DUE CONSULTE SONO ELETTE OGNI TRE ANNI DALLE ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI REGISTRATE NEI RISPETTIVI ALBI, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE POPOLARE, CHE FISSA IL NUMERO DEI COMPONENTI DI OGNUNA. CIASCUNA CONSULTA ELEGGE IL PROPRIO PRESIDENTE E PUO' NOMINARE COORDINATORI PER SEZIONI DI ATTIVITA'.

07. GLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE, DELLE AZIENDE SPECIALI, DEI CONSORZI E DELLE ISTITUZIONI COMUNALI ED I DIPENDENTI DI DETTI ENTI ED ORGANISMI NON POSSONO FAR PARTE DELLE CONSULTE DI CUI AL QUINTO COMMA.

08. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA' UOMO DONNA. LA COMPOSIZIONE, IL FUNZIONAMENTO E LE COMPETENZE DELLA COMMISSIONE SONO FISSATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 25

ATTIVITA' DELLE CONSULTE

01. LE CONSULTE COLLABORANO CON LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI ALLE CUI RIUNIONI PARTECIPANO, PER INVITO O SU RICHIESTA, CON LA SEZIONE PREPOSTA AL SETTORE DI ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE.

02. LE CONSULTE PRESENTANO AL SINDACO PROPOSTE, ISTANZE, PETIZIONI, DA QUESTO TRASMESSE ALLA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE PER L`ISTRUTTORIA PRELIMINARE ED ALLA GIUNTA COMUNALE PER CONOSCENZA. LA COMMISSIONE, CON LA PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DELL`ASSESSORE INTERESSATO, DECIDE CIRCA L`AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA ALL`ULTERIORE ESAME DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA. SE LA DECISIONE E' NEGATIVA, ESSA VIENE COMUNICATA, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, ALLA CONSULTA PROPONENTE, ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE. SE LA DECISIONE E' POSITIVA VIENE TRASMESSA AL CONSIGLIO OD ALLA GIUNTA, SECONDO LE COMPETENZE, I QUALI PROVVEDONO A DARE ESITO A QUANTO PROPOSTO O RICHIESTO O A FAR CONOSCERE, IN CASO DI DINIEGO, LE MOTIVAZIONI. LA DECISIONE E' ADOTTATA NELLA PRIMA RIUNIONE SUCCESSIVA ALL`INIZIO DELLA PRATICA DA PARTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE E, COMUNQUE, ENTRO TRENTA GIORNI DALLO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

STESSO.
03. LE CONSULTE SONO PREVIAMENTE E CONGIUNTAMENTE INTERPELLATE DAL CONSIGLIO, A MEZZO DEL SINDACO E CON L`INTERVENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE E DELLA GIUNTA COMUNALE, ALL`ATTO DELL`IMPOSTAZIONE DEI BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI, DEL PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI, DEL PIANO REGOLATORE GENERALE E DEI PIANI D`ATTUAZIONE DELLO STESSO D`INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA E SUL RENDICONTO DELL`ESERCIZIO.
04. IL SINDACO, SU INVITO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE O DELLA GIUNTA COMUNALE, RICHIEDE IL PARERE DELLA CONSULTA COMPETENTE PRIMA DELLA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO DI ATTI FONDAMENTALI CHE INCIDONO IN MISURA RILEVANTE SUGLI INTERESSI E SULLE CONDIZIONI DEI CITTADINI.
05. LE CONSULTE ESPRIMONO I PARERI LORO RICHIESTI CON UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE MOTIVAZIONI, ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA NELLA QUALE PERVIENE LORO L`ATTO DEL SINDACO.
06. LA GIUNTA COMUNALE ASSICURA ALLE CONSULTE L`INVIO DI INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI, ATTI AD EFFICACIA GENERALE, INSIEME A COPIA DEL PRESENTE STATUTO, DEI REGOLAMENTI E DEGLI ALTRI DOCUMENTI UTILI PER ATTIVARE LA LORO PARTECIPAZIONE PROPOSITIVA ALL`AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE. LA GIUNTA ASSICURA, ALTRESI', PER L`ESERCIZIO DELLA LORO ATTIVITA'.

ART. 26
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE
01. I CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI, POSSONO:
A) RIVOLGERE AL SINDACO ISTANZE O PETIZIONI IN MERITO A SPECIFICI ASPETTI DELL`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA;
B) PROPORRE L`ADOZIONE DI ATTI DELIBERATIVI DI INTERESSE GENERALE.
02. AL SINDACO COMPETE L`ESAME DELLE ISTANZE O PETIZIONI E DI DARE CORSO ALLE RICHIESTE. NEL CASO DI INTERROGAZIONI LA RISPOSTA VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE DI GIORNI 30 DALLA RICEZIONE DAL SINDACO, O DAL SEGRETARIO, O DAL FUNZIONARIO RESPONSABILE A SECONDO DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DEL PROBLEMA SOLLEVATO.
03. NEL CASO DI RICHIESTA DI INTERVENTI CONCRETI, COMPORTANTI L`ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI, IL SINDACO DEVE, ALTERNATIVAMENTE:
A) NEL CASO DI ATTO DI SUA COMPETENZA, ADOTTARLO ENTRO 30 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA, O, NELLO STESSO TERMINE, RESPINGERE LA RICHIESTA CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO, DANDONE COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI;
B) IN CASO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, TRASMETTERE LA RICHIESTA ALLA STESSA, CHE PROVVEDERA' A DELIBERARE IN MERITO NELLA PRIMA SEDUTA VALIDA CHE ABBIA LUOGO DOPO LA RICEZIONE DELLA RICHIESTA;
C) IN CASO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, TRASMETTERE LA RICHIESTA ALLA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE PER L`ESAME ISTRUTTORIO, E QUINDI SOTTOPORRE LA STESSA AL CONSIGLIO COMUNALE CHE DELIBERERA' IN MERITO NELLA PRIMA SEDUTA VALIDA DOPO LA RICEZIONE DELLA RICHIESTA.
04. IL REGOLAMENTO PER L`ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DETERMINA, LE FORME, LE PROCEDURE E LE MISURE DI PUBBLICITA' PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE O PETIZIONI.

05. LE PROPOSTE POPOLARI PER L`ADOZIONE DI DELIBERAZIONI DI INTERESSE GENERALE, SONO ATTIVATE MEDIANTE LA PRESENTAZIONE DI UN DOCUMENTO CONTENENTE UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA, SOTTOSCRITTA DA ALMENO IL CINQUE PER CENTO DEI CITTADINI RESIDENTI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI, RISULTANTI DALL`ULTIMA REVISIONE DELLE LISTE STESSE.

06. SONO ESCLUSE DAL DIRITTO DI INIZIATIVA POPOLARE LE SEGUENTI MATERIE:

A) REVISIONE DELLO STATUTO;

B) BILANCIO E TRIBUTI;

C) PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI; PIANI PER LA LORO ATTUAZIONE;

D) PERSONALE;

E) DESIGNAZIONI E NOMINE;

F) ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI E REGIONALI.

07. LA PROPOSTA POPOLARE VA INDIRIZZATA AL SINDACO, IL QUALE LA TRASMETTE ALL`ORGANO COMPETENTE. IN CASO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE, QUESTA PROVVEDERA' A DELIBERARE IN MERITO NELLA PRIMA SEDUTA VALIDA CHE ABBIA LUOGO. SE VIENE RILEVATA L`EVENTUALE INATTUABILITA' O LA MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA PROPOSTA, LA STESSA SARA' PRONUNCIATA DALLA GIUNTA CON DELIBERAZIONE DI RIGETTO.

IN CASO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO, LA PROPOSTA E' TRASMESSA DAL SINDACO ALLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE COMPETENTE PER L`ESAME ISTRUTTORIO ED ASSEGNATA POI AL CONSIGLIO COMUNALE, CHE PROVVEDERA' A DELIBERARE IN MERITO NELLA PRIMA SEDUTA VALIDA CHE ABBIA LUOGO. IN CASO DI RIGETTO DELLA PROPOSTA, LA STESSA SARA' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO CON APPOSITA DELIBERAZIONE.

08. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' DI RACCOLTA DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA PROPOSTA POPOLARE, L`AUTENTICAZIONE DELLE STESSE, LE FORME DI PUBBLICITA' DELLE PROPOSTE.

ART. 27

REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, PRIMA DI PROCEDERE ALL`ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI PROPRIA COMPETENZA, CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' DELIBERARE L`INDIZIONE DI REFERENDUM DA PARTE DEL SINDACO,

02. IL DIECI PER CENTO DEI CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE, RISULTANTI DALL`ULTIMA REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI, PUO' RICHIEDERE L`INDIZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVI PER ARGOMENTI DI ESCLUSIVO INTERESSE LOCALE.

03. NON E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO PER LE MATERIE INDICATE DAL COMMA 06 DELL`ARTICOLO 26 DEL PRESENTE STATUTO.

04. LA RICHIESTA DI REFERENDUM DEVE INDICARE IN MODO CHIARO E SINTETICO IL QUESITO O DEVE CONTENERE IL TESTO INTEGRALE DELLO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DA SOTTOPORRE A CONSULTAZIONE POPOLARE OVVERO DEVE CONSENTIRE LA SCELTA FRA DUE O PIU' ALTERNATIVE RELATIVE ALLA MEDESIMA MATERIA.

05. LA RICHIESTA DI REFERENDUM DA PARTE DEI CITTADINI VA PRESENTATA AL

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

SINDACO CHE, DOPO LA VERIFICA DA PARTE DELLA SEGRETERIA COMUNALE DELLA REGOLARITA' DELLA STESSA, DA EFFETTUARSI ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO, PROPONE AL CONSIGLIO IL PROVVEDIMENTO CHE DISPONE IL REFERENDUM. QUALORA DALLA VERIFICA EFFETTUATA RISULTI CHE IL REFERENDUM E' IMPROPONIBILE, IL SINDACO SOTTOPONE LA RICHIESTA E LA VALUTAZIONE DI INAMMISSIBILITA' DELLA SEGRETERIA COMUNALE AL CONSIGLIO, CHE DECIDE DEFINITIVAMENTE AL RIGUARDO, CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

06. I REFERENDUM SONO INDETTI DAL SINDACO E SI TENGONO ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE O DI COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VERIFICA DELL`AMMISSIBILITA' E COMUNQUE NON IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

07. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LA PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI REFERENDUM, LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO, L`IPOTESI DI ACCORPAMENTO DI PIU' REFERENDUM, LE CARATTERISTICHE DELLA SCHEDA ELETTORALE, LA COMPOSIZIONE E I COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE DI GARANZIA, IL NUMERO E LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI ELETTORALI, LA COMPOSIZIONE DEI SEGGI, LA PUBBLICITA' E LA PROPAGANDA, LE OPERAZIONI DI VOTO, GLI ALTRI ADEMPIMENTI, I TERMINI, LE MODALITA' E LE GARANZIE PER LA REGOLARITA' DELLO SCRUTINO.

08. L`ESITO DEI REFERENDUM E' PROCLAMATO E RESO NATO DAL SINDACO CON I MEZZI PIU' IDONEI AFFINCHE' TUTTA LA CITTADINANZA NE VENGA A CONOSCENZA.

09. IL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM, DELIBERA GLI ATTI DI INDIRIZZO PER L`ATTUAZIONE DELL`ESITO DELLA CONSULTAZIONE.

CAPO 02
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DIRITTO DI ACCESSO

ART. 28
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. LA PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL`ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE E' ASSICURATA DALLE NORME STABILITE DALLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 , DA QUELLE APPLICATIVE PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO E DA QUELLE OPERATIVE DISPOSTE DA REGOLAMENTO.

02. L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA IL DOVERE DI CONCLUDERE, NEI TERMINI DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA, MEDIANTE L`ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, OGNI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CHE CONSEGUE OBBLIGATORIAMENTE AD UNA ISTANZA O CHE DEBBA ESSERE INIZIATO D`UFFICIO.

03. L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE DETERMINA, PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, IL TERMINE ENTRO CUI ESSO DEVE CONCLUDERSI, QUANDO NON SIA DISPOSTO DIRETTAMENTE DALLE LEGGI O DAI REGOLAMENTI. I TERMINI VENGONO PROVVISORIAMENTE REGOLATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEFINITIVAMENTE STABILITI CON IL REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DA ADOTTARSI DAL CONSIGLIO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ENTRO UN ANNO DALL`ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO. I TERMINI SONO STABILITI VALUTANDO I TEMPI STRETTAMENTE NECESSARI PER L`ISTRUTTORIA E L`EMANAZIONE DI CIASCUN PROVVEDIMENTO, IN RELAZIONE ALLA CONSISTENZA E POTENZIALITA' DELL`UNITA' ORGANIZZATIVA PREPOSTA AI RELATIVI ADEMPIMENTI. LE DETERMINAZIONI DI CUI AL PRESENTE COMMA SONO RESE PUBBLICHE DAL SINDACO CON I MEZZI PIU' IDONEI PER ASSICURARE LA CONOSCENZA DA PARTE DELLA POPOLAZIONE.

ART. 29
RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

01. TUTTI I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DAL COMUNE, ESCLUSI GLI ATTI NORMATIVI E QUELLI A CARATTERE GENERALE, DEVONO ESSERE NOTIFICATI CON LA INDICAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DELLE RAGIONI GIURIDICHE CHE HANNO DETERMINATO LA DECISIONE DELL`AMMINISTRAZIONE, IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE DELL`ISTRUTTORIA.

02. LA GIUNTA COMUNALE DETERMINA DEFINITIVAMENTE, ENTRO UN MESE DALL`ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, IN BASE ALLE PROPOSTE DEL SEGRETARIO COMUNALE, L`UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENTE RESPONSABILE DI CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, RELATIVO AD ATTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA COMUNALE.

03. CON LO STESSO ATTO DELIBERATIVO VIENE PRECISATO IL RESPONSABILE DI CIASCUNA UNITA' OPERATIVA ED IL DIPENDENTE, ALLA STESSA ADDETTO, PREPOSTO A SOSTITUIRLO IN CASO DI SUA ASSENZA OD IMPEDIMENTO. NELLO STESSO ATTO VIENE STABILITO IL SOGGETTO COMPETENTE AD ADOTTARE, PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, IL PROVVEDIMENTO FINALE.

04. IL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DA ADOTTARSI ENTRO UN ANNO DALL`ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO INTEGRA, CON LE MODALITA' APPLICATIVE, LE DISPOSIZIONI STABILITE NEI PRIMI QUATTRO CAPITOLI DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 E LA GIUNTA COMUNALE PROCEDE, NEI VENTI GIORNI SUCCESSIVI, A VERIFICARE ED EVENTUALMENTE MODIFICARE LA DELIBERAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, ADEGUANDOLA A QUANTO STABILITO DAL REGOLAMENTO.

05. IL REGOLAMENTO E GLI ATTI ATTUATIVI DELLA LEGGE RICHIAMATI NEI PRECEDENTI COMMA SONO ISPIRATI A REALIZZARE LA PIU' AGEVOLE E CONSAPEVOLE PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI PROMOTORI DI INTERESSI DIFFUSI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEBBONO STABILIRE GLI ORGANI AI QUALI SPETTA DI VALUTARE LE RICHIESTE PRESENTATE DAGLI INTERESSATI PER DETERMINARE MEDIANTE ACCORDI IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, INDIVIDUANDO MODALITA', LIMITI E CONDIZIONI PER L`ESERCIZIO DI TALE POTESTA'.

ART. 30
PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI

01. TUTTI GLI ATTI DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI FAVORIRNE LO SVOLGIMENTO IMPARZIALE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

02. IL DIRITTO DEI CITTADINI ALL`INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI, DELLE PROCEDURE, SULL`ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDANO E' GARANTITO DALLE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.
03. LA GIUNTA COMUNALE ASSICURA AI CITTADINI IL DIRITTO DI ACCEDERE, IN GENERALE, ALLE INFORMAZIONI DELLE QUALI LA STESSA E' IN POSSESSO, RELATIVE ALL`ATTIVITA' DA ESSA SVOLTA O POSTA IN ESSERE DA ENTI, AZIENDE OD ORGANISMI CHE ESERCITANO FUNZIONI DI COMPETENZA DEL COMUNE.
04. LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI UFFICIALI DEL COMUNE, DELLE DELIBERAZIONI E DI OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO VIENE EFFETTUATA ALL`ALBO PRETORIO DEL COMUNE CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, IL QUALE DISPONE LE ALTRE FORME DI COMUNICAZIONE IDONEE AD ASSICURARE LA PIU' AMPIA CONOSCENZA DEGLI ATTI PREDETTI.

ART. 31
IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI, ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI.
01. IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E' ASSICURATO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, IN GENERALE A TUTTI I CITTADINI, SINGOLI OD ASSOCIATI ED IN PARTICOLARE A CHIUNQUE VI ABBIA INTERESSE PER LA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI.
02. IL DIRITTO DI ACCESSO E' INCLUSO PER I DOCUMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DA ADOTTARSI NEI TERMINI E CON LE MODALITA' DI CUI AL QUARTO COMMA DELL`ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 . PUO' ESSERE TEMPORANEAMENTE ESCLUSO E DIFFERITO PER EFFETTO DI UNA MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETA L`ESIBIZIONE, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO, QUANDO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE IMPRESE.
03. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE RICHIESTA MOTIVATA DI ESAME E DI ESTRAZIONE DI COPIA DEGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI EFFETTUATA NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO. L`ESAME DI DOCUMENTI E' GRATUITO.
04. IL DIRITTO DI RILASCIO DI COPIA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E' SUBORDINATO AL RIMBORSO DEL SOLO COSTO DI RIPRODUZIONE, SALVE LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI BOLLO.
05. AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, LA GIUNTA ASSICURA L`ACCESSO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI AGLI ENTI, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALLE ASSOCIAZIONI.
06. IL RIFIUTO, IL DIFFERIMENTO E LA LIMITAZIONE DELL`ACCESSO SONO CONSENTITI SOLO NEI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO OD IN VIGENZA DEL DIVIETO TEMPORANEO DI CUI AL SECONDO COMMA. TRASCORSI INUTILMENTE TRENTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA, QUESTA SI INTENDE RIFIUTATA.
07. CONTRO LE DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI AL PRECEDENTE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMMA SONO ATTIVABILI LE AZIONI PREVISTE DALL`ARTICOLO 25 , QUINTO E SESTO COMMA DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 .

ART. 32
UFFICIO INFORMAZIONE E TUTELA DEL CITTADINO

01. NELL`INTENTO DI PERSEGUIRE L`OTTIMIZZAZIONE NELL`EROGAZIONE DEI SERVIZI ED IL MIGLIORAMENTO DELLE RELAZIONE CON L`UTENZA, IL COMUNE ISTITUISCE L`UFFICIO PER LA TUTELA DEL CITTADINO E PER L`ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E NE APPROVA IL REGOLAMENTO.

02. L`UFFICIO CURA L`ATTIVITA' DI INFORMAZIONE DEL COMUNE, FORNISCE CONSULENZA SULLE MODALITA' DI RILASCIO DI ATTI O PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI, ASSICURA AI CITTADINI:

A) INFORMAZIONI SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, SUI TERMINI ENTRO I QUALI ESSI DEBBONO CONCLUDERSI, SUL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, SULLA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO STESSO, SULLE MODALITA' DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI;

B) INFORMAZIONI SULLE OPPORTUNITA' OFFERTE DAGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE SIA PER APPORTI A TITOLO DI COLLABORAZIONE SIA PER INTERVENTI A TUTELA DI POSIZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE, DI INTERESSI DIFFUSI O COLLETTIVI.

03. ALL`UFFICIO SONO PRESENTATE LE SEGNALAZIONI DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, RELATIVE A RITARDI, NEGLIGENZE E DISSERVIZI ATTRIBUITI ALL`ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE, DI SUE AZIENDE, ISTITUZIONI O ENTI DIPENDENTI. L`UFFICIO STESSO NE CURA L`ISTRUTTORIA ED INDIRIZZA GLI INTERESSATI AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

04. L`UFFICIO HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI ALTRI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DALLE SUE AZIENDE, ISTITUZIONI ED ENTI DIPENDENTI COPIE DEGLI ATTI, NONCHE' TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL`ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI.

05. L`UFFICIO PER LA TUTELA DEL CITTADINO E INFORMAZIONI E' DI SUPPORTO AL DIFENSORE CIVICO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA'.

CAPO 03
IL DIFENSORE CIVICO

ART. 33
ISTITUZIONE E RUOLO

01. E' ISTITUITO L`UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO A GARANZIA DELL`IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMUNALE. IL DIFENSORE CIVICO ASSOLVE LE PROPRIE FUNZIONI CON PROBITA', ONESTA' ED INDIPENDENZA.

02. IL DIFENSORE CIVICO, SU RICHIESTA DI CITTADINI O DI PROPRIA INIZIATIVA, INTERVIENE NEI CONFRONTI DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DELLE AZIENDE SPECIALI, DELLE ISTITUZIONI, DEI CONCESSIONARI, DELLE SOCIETA' CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI NELL`AMBITO DEL TERRITORIO LOCALE, SEGNALANDO ALTRESI', DISFUNZIONI CARENZE E RITARDI.

03. I CITTADINI PORTATORI DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI COSTITUITI IN ASSOCIAZIONI O IN

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMITATI POSSONO RICHIEDERE, ANCHE ORALMENTE, L`INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO DOPO AVER ESPERITO SENZA SODDISFAZIONE ALTRI STRUMENTI PARTECIPATIVI POSTI A DISPOSIZIONE DELL`ORDINAMENTO.
04. L`UFFICIO TUTELA DEL CITTADINO E INFORMAZIONI RICEVE LE RICHIESTE E RENDE PARERE DI AMMISSIBILITA', AL DIFENSORE CIVICO CON RIFERIMENTO AL PREVIO ESPERIMENTO DI ALTRI ISTITUTI DIFENSIVI E COLLABORATIVI.
05. NELL`ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE MANSIONI IL DIFENSORE CIVICO SI AVVALE DELL`UFFICIO TUTELA DEL CITTADINO E INFORMAZIONI E DI IDONEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

ART. 34
NOMINA
01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NEL NOVERO DI TRE CANDIDATI, SELEZIONATI DA APPOSITA COMMISSIONE CONSILIARE INTEGRATA DA TRE RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI GRUMESI, A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO, TRA I CITTADINI ELEGGIBILI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE CHE PER PREPARAZIONE, COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DIANO GARANZIA DI INDIPENDENZA, OBIETTIVITA' ED EQUILIBRIO DI GIUDIZIO.
02. LE PROPOSTE DI CANDIDATURA POSSONO ESSERE PRESENTATE ENTRO TRENTA GIORNI DALL`AVVISO PUBBLICO, ANCHE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI, DI ORDINI PROFESSIONALI O ENTI PUBBLICI O PRIVATI. LE PROPOSTE DI CANDIDATURA DEVONO SPECIFICARE I MOTIVI CHE GIUSTIFICHINO LA SCELTA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE CAPACITA' PROFESSIONALI E DEVONO ALTRESI' INDICARE:
A) DATI ANAGRAFICI COMPLETI E RESIDENZA;
B) TITOLO DI STUDIO;
C) CURRICULUM PROFESSIONALE ED OCCUPAZIONE ABITUALE, ELENCO DELLE CARICHE PUBBLICHE ED IN SOCIETA' PRIVATE, RICOPERTE ATTUALMENTE E PRECEDENTEMENTE.
03. QUALORA NON SIANO PRESENTATE PROPOSTE DI CANDIDATURA O QUELLE PERVENUTE, CON PARERE MOTIVATO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE, NON SIANO RITENUTE MERITEVOLI PER CARENZA O INSUFFICIENZA DI REQUISITI RICHIESTI LA COMMISSIONE STESSA PROVVEDE A FORMULARNE INSIEME CON LE INDICAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE CAPOVERSO.
04. SCADUTO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI CANDIDATURA, IL SINDACO LE TRASMETTE, UNITAMENTE ALLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE, ALLA COMMISSIONE CONSILIARE PERCHE' ENTRO IL TERMINE DI VENTI GIORNI EFFETTUI MOTIVATA SELEZIONE.
05. TRASCORSO INFRUTTUOSAMENTE TALE TERMINE, IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ANCHE IN ASSENZA DI SELEZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE.
06. L`ARGOMENTO CONCERNENTE LA NOMINA E' ISCRITTO ALL`ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLA SCADENZA DEL TERMINE ASSEGNATO ALLA COMMISSIONE CONSILIARE.
07. LAVORAZIONE SI SVOLGE A SCRUTINIO PALESE ED AI FINI DELLA NOMINA NECESSITA IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

08. IL SINDACO DA IMMEDIATO AVVISO ALL`INTERESSATO, IL QUALE ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA RICEZIONE DI TALE AVVISO DEVE COMUNICARE LA PROPRIA ACCETTAZIONE DICHIARANDO NEL CONTEMPO L`ESISTENZA O LA CESSAZIONE DELLE EVENTUALI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'.

ART. 35
INCOMPATIBILITA' E DECADENZA
01. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO:
A) IL TITOLARE, AMMINISTRATORE, DIRIGENTE DI ISTITUZIONI, ENTI PUBBLICI O PRIVATI, ASSOCIAZIONI, SOCIETA' ED IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON IL COMUNE O CHE COMUNQUE RICEVANO DA ESSO A QUALSIASI TITOLO SOVVENZIONI, CONTRIBUTI O VANTAGGI ECONOMICI;
B) IL TITOLARE DI INCARICHI PROFESSIONALI O DI LAVORO AUTONOMO CHE COMUNQUE RIGUARDINO GLI INTERESSI DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE;
C) CHI RIVESTE LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, PROVINCIALE, REGIONALE, DI PARLAMENTARE, DI MEMBRO DI ORGANI DELLA U.S.L. DELLA REGIONE CAMPANIA COMPETENTE PER TERRITORIO, O DI SEGRETARIO SEZIONALE, CITTADINO, PROVINCIALE, REGIONALE, NAZIONALE DI PARTITI POLITICI, NONCHE' IL CANDIDATO NON ELETTO ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI IMMEDIATAMENTE PRECEDENTI ALLA NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO;
D) I MINISTRI DI CULTO;
E) I COMPONENTI DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO;
F) I DIPENDENTI O IL SEGRETARIO DEL COMUNE O CHI HA ASCENDENTI O DISCENDENTI OVVERO PARENTI O AFFINI FINO AL QUARTO GRADO CIVILE CHE SIANO AMMINISTRATORI, SEGRETARIO O FUNZIONARI DEL COMUNE.
02. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSE CAUSE PREVISTE DAL COMMA 07 DELL`ARTICOLO 19 DEL PRESENTE STATUTO O PER LA SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' INDICATE NEL COMMA PRECEDENTE. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DI UNO DEI CONSIGLIERI COMUNALI. PUO' ESSERE REVOCATO PER GRAVE INADEMPIENZA AI DOVERI D`UFFICIO CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DEL CONSIGLIO, ASSUNTA CON LA STESSA MAGGIORANZA NECESSARIA PER LA NOMINA.
03. SALVI I CASI PREVISTI AL COMMA PRECEDENTE, IL DIFENSORE CIVICO RESTA IN CARICA PER TUTTA LA DURATA DEL CONSIGLIO CHE LO HA ELETTO E FINO ALL`ELEZIONE DEL SUCCESSORE ED HA DIRITTO AD UNA INDENNITA' PARI A QUELLA DELL`ASSESSORE COMUNALE.
04. LA CARICA DI DIFENSORE CIVICO NON PUO' ESSERE ESERCITATA PER PIU' DI DUE MANDATI.

ART. 36
FUNZIONI
01. IL DIFENSORE CIVICO:
A) PUO' CHIEDERE COPIA DEGLI ATTI E NOTIZIE CIRCA LO STATO DEI PROCEDIMENTI;
B) PUO' CONVOCARE I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO PER OTTENERE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DOCUMENTI, NOTIZIE, CHIARIMENTI, SENZA CHE POSSA ESSERGLI OPPOSTO IL SEGRETO D`UFFICIO;
C) ACQUISITE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI, RASSEGNA VERBALMENTE O PER ISCRITTO IL PROPRIO PARERE AL CITTADINO CHE NE HA RICHIESTO L`INTERVENTO;
D) RASSEGNA, IN ORDINE AD EVENTUALI DISFUNZIONI O IRREGOLARITA', IL PROPRIO PARERE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DANDONE CONTESTUALE COMUNICAZIONE AL SINDACO O ASSESSORE COMPETENTE PER MATERIA; SEGNALA AGLI ORGANI COMPETENTI LE DISFUNZIONI, GLI ABUSI E LE CARENZE RISCONTRATI; INVITA, IN CASO DI RITARDO, GLI ORGANI COMPETENTI A PROVVEDERE ENTRO TERMINI DEFINITI A NORMA DI LEGGE O DI REGOLAMENTO;
E) PUO' AVANZARE PROPOSTE E PRESENTARE SEGNALAZIONI, DOCUMENTI O RELAZIONI AL SINDACO, AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA GIUNTA, CHE HANNO L`OBBLIGO DI ESAMINARLI ENTRO TRENTA GIORNI E COMUNQUE NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA COMUNALE SUCCESSIVA ALLA SCADENZA DI TALE TERMINE;
F) PRESENTA AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL MESE DI MARZO, LA RELAZIONE ANNUALE SULL`ATTIVITA' SVOLTA, INDICANDO LE DISFUNZIONI RISCONTRATE, AVANZANDO PROPOSTE INTESE AL PERSEGUIMENTO DI UNA MAGGIORE IMPARZIALITA', TRASPARENZA ED EFFICACIA DELL`AZIONE AMMINISTRATIVA;
G) PUO' CHIEDERE IL RIESAME DI ATTI E PROVVEDIMENTI QUALORA RAVVISI IRREGOLARITA' O VIZI PROCEDURALI;
H) DEVE DARE NOTIZIA ALL`AUTORITA' GIUDIZIARIA DI TUTTI I FATTI IN CUI RAVVISI IPOTESI DI REATO DEI QUALI VENGA A CONOSCENZA IN RAGIONE DEL SUO UFFICIO;
02. L`AMMINISTRAZIONE HA L`OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE SE IL CONTENUTO DELL`ATTO ADOTTATO NON RECEPISCE I SUGGERIMENTI DEL DIFENSORE CIVICO.
03. LA RELAZIONE DI CUI AL COMMA 01 , LETTERA F) , E' DISCUSSA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE E VIENE RESA PUBBLICA.

TITOLO 04
UFFICI E PERSONALE
CAPO 01
SEGRETARIO COMUNALE
ART. 37
PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE
01. L`ATTIVITA' GESTIONALE DELL`ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE LE ESERCITA AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E SECONDO LE MODALITA' DEL PRESENTE STATUTO.
02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI E' L`ORGANO BUROCRATICO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI.
03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL`ENTE, IL SEGRETARIO ESERCITA L`ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' DI INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DA PARTE DEL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA COMUNALE.

ART. 38
FUNZIONI
01. AL SEGRETARIO SONO ATTRIBUITE FUNZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, DI NATURA VINCOLATA E PREDETERMINATA DA LEGGE, REGOLAMENTI OD ALTRI ATTI DELIBERATIVI, NONCHE' DI CARATTERE CONSULTIVO, DI SOVRAINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.
02. SPETTA IN PARTICOLARE AL SEGRETARIO COMUNALE:
A) ADOTTARE ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI AGLI ORGANI ELETTIVI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO O DAL REGOLAMENTO;
B) ORGANIZZARE IL PERSONALE E LE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DAGLI ORGANI ELETTIVI;
C) ADOTTARE LE PROCEDURE PER GLI APPALTI ED I CONCORSI, DELLE QUALI E' RESPONSABILE;
D) PRESIEDERE LE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L`ASSISTENZA DI UN FUNZIONARIO VERBALIZZANTE, NELL`OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA;
E) ROGARE I CONTRATTI PER CONTO DEL COMUNE;
F) VERIFICARE LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANARE TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER L`ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;
G) LIQUIDARE I COMPENSI E LE INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;
H) FORMULARE E SOTTOSCRIVERE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI, NONCHE' FORMULARE, SE RICHIESTI, PARERI E VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI;
I) AUTORIZZARE LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, NELL`OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO,
L) ADOTTARE PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L`OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE DAGLI ACCORDI DECENTRATI IN MATERIA CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI;
M) ESERCITARE IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATE INEFFICIENZE; SOLLEVARE CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPORRE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E ADOTTARE LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L`OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI;
N) PARTECIPARE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

E DEGLI ALTRI ORGANISMI, CURANDO ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE;
O) RICEVERE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA ALL`ORGANO DI CONTROLLO, E ACCERTANTE LA LEGITTIMITA', PROVVEDERE IN MERITO;
P) RICEVE L`ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA;
Q) ACCETTA LA LEGITTIMITA' E L`AMMISSIBILITA' DELLE PROPOSTE POPOLARI PER L`ADOZIONE DI DELIBERAZIONI E DELLE RICHIESTE DI REFERENDUM DA PARTE DEI CITTADINI E PRESIEDE L`UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM;
R) CURARE LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO.

ART. 39
VICESEGRETARIO
01. IL VICESEGRETARIO COMUNALE ESERCITA LE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO COMUNALE, COADIUVANDOLO E SOSTITUENDOLO IN TUTTI I CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO.

CAPO 02
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO
ART. 40
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
01. IL COMUNE DISCIPLINA CON APPOSITO REGOLAMENTO, IN CONFORMITA' DEL PRESENTE STATUTO, L`ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
02. L`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA COMUNALE SI ARTICOLA NELLE SEGUENTI PRINCIPALI ATTIVITA' DISTINTE PER SERVIZI: AREA AMMINISTRATIVA; AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA; AREA ECONOMICA-FINANZIARIA; AREA VIGILANZA E CUSTODIA; AREA DEMOGRAFICA E STATISTICA; AREA IGIENE; AREA LEGALE, CONCILIAZIONE E GIUSTIZIA; AREA GESTIONE PERSONALE; AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE; SOCIO-ASSISTENZIALE E CULTURA; AREA TRIBUTI
03. IL SERVIZIO, SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO, PUO' ARTICOLARSI IN SEZIONI E QUESTE IN UFFICI, NEL RISPETTO DEI CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' E SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

ART. 41
PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI
01. LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:
A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER PROGETTI-OBIETTIVI E PER PROGRAMMI;
B) ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL`ATTIVITA' SVOLTA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DA CIASCUNO ELEMENTO DELL`APPARATO;
C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL`AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;
D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.
02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 42
REGOLAMENTO PER LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE
01. IL REGOLAMENTO PER LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE, LA DOTAZIONE ORGANICA, LE MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO, I DIRITTI E I DOVERI CON UN PRECISO MANSIONARIO DELLE PRESTAZIONI DOVUTE DISTINTE PER QUALIFICHE E FIGURE PROFESSIONALI, LE SANZIONI E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA.
02. NEL RISPETTO DELLA LEGGE, IL REGOLAMENTO PER LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE VIENE REDATTO IN MODO DA CONSENTIRE UN RECLUTAMENTO DI QUALITA', CHE SI BASI SUI PRINCIPI DEL MERITO E DELLA COMPETENZA, ASSOCIANDO ADEGUATE CONDIZIONI DI FORMAZIONE, DI REMUNERAZIONE E DI PROSPETTIVE DI CARRIERA.

ART. 43
FUNZIONARI
01. I FUNZIONARI ORGANIZZANO E COORDINANO I SERVIZI COMUNALI AI QUALI SONO PREPOSTI, SECONDO I CRITERI E LE NORME STABILITE DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO. ESSI ESERCITANO I COMPITI DI PROPULSIONE, COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE DELLE QUALI SONO RESPONSABILI, ASSICURANDO LA RISPONDENZA DEL LORO OPERATO ALL`INTERESSE PUBBLICO.
02. SPETTA AI FUNZIONARI LA FORMULAZIONE DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E TECNICA SUI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DA SOTTOPORRE ALL`APPROVAZIONE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI.
03. AL FINE DI COORDINARE L`ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL`ENTE, IL SEGRETARIO COMUNALE CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI FUNZIONARI. LA CONFERENZA PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE IL PIANO OCCUPAZIONALE E QUELLO DELLA MOBILITA' INTERNA, AL FINE DI ADEGUARE LE SINGOLE STRUTTURE AI PROGRAMMI E AI PROGETTI OPERATIVI DA REALIZZARE NELL`ANNO SUCCESSIVO. LA CONFERENZA DEI FUNZIONARI, INOLTRE, STUDIA E DISPONE LE SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI E PROPONE LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE RITENUTE NECESSARIE PER REALIZZARE LA COSTANTE EVOLUZIONE DELL`ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.

ART. 44
INCARICHI DI DIREZIONE DI AREE FUNZIONALI
01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' CONFERIRE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O, ECCEZIONALMENTE, DI DIRITTO PRIVATO, CON MOTIVATA DELIBERAZIONE, SENTITO IL PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE, POSTI DI RESPONSABILE DEI SERVIZI, AVENTI ALTA SPECIALIZZAZIONE O VACANTI.
02. IL CONTRATTO STIPULATO UNICAMENTE CON SOGGETTI FORNITI DI ADEGUATA ESPERIENZA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, E COMUNQUE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI STUDIO E PROFESSIONALI PER L`ACCESSO ALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE, HA DURATA NON SUPERIORE A DUE ANNI ED E' RINNOVABILE, PER UNA SOLA VOLTA, CON DELIBERA MOTIVATA, PER LO STESSO PERIODO.
03. L`ASSUNZIONE E' DISPOSTA A SEGUITO DI PROVA PER TITOLI E COLLOQUI, COMPROVANTI L`ADEGUATA IDONEITA' CULTURALE E TECNICO PROFESSIONALE, CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE FISSA, TRA L`ALTRO, LA DURATA E LA RETRIBUZIONE. LA DELIBERAZIONE E' APPROVATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSILIERI ASSEGNATI.
04. I PROFESSIONISTI ESTERNI SONO SOGGETTI ALLE NORME STABILITE DALL`ORDINAMENTO GENERALE E DAL PRESENTE STATUTO.
05. IL COMUNE, PER IL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE, PUO' AVVALERSI DI COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'. IL PROVVEDIMENTO DI INCARICO DEFINISCE LA DURATA, NON SUPERIORE A QUELLA NECESSARIA PER IL CONSEGUIMENTO DELL`OBIETTIVO, IL COMPENSO E LA COLLOCAZIONE DELL`INCARICATO A SUPPORTO DELLA STRUTTURA DELL`ENTE.

ART. 45
PERSONALE
01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA L`ACCRESCIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DEL PERSONALE ATTRAVERSO L`AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, I PROGRAMMI DI FORMAZIONE, DI AGGIORNAMENTO E ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.
02. IL COMUNE RICONOSCE E TUTELA L`ESERCIZIO EFFETTIVO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE, PROMUOVENDO, PER LE SCELTE FONDAMENTALI CHE ATTENGONO ALL`ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DELL`ENTE, CONSULTAZIONI CON I SINDACATI CHE, SECONDO GLI ACCORDI VIGENTI, HANNO TITOLO PER PARTECIPARE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA.
03. LA RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI COMUNALI E' DETERMINATA NELL`AMBITO DELLA LORO AUTONOMIA DECISIONALE NELL`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE. E' INDIVIDUATA E DEFINITA RISPETTO AGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO DI CIASCUN OPERATORE. SI ESTENDE AD OGNI ATTO O PATTO COMPIUTO QUANDO IL COMPORTAMENTO TENUTO DAL DIPENDENTE NELL`ESERCIZIO DI PUBBLICHE FUNZIONI SUPERA TALI LIMITI.

ART. 46
MESSO COMUNALE
01. IL COMUNE DISPONE DI UN NUMERO DI MESSI COMUNALI PREVISTO DAL REGOLAMENTO PER LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE.
02. IL MESSO E' INCARICATO CON ORDINANZA SINDACALE ED E' AUTORIZZATO A NOTIFICARE GLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, NONCHE' QUELLE DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CHE NE FACCIANO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

RICHIESTA, PER LE QUALI NON SIANO PRESCRITTE SPECIALI FORMALITA'.
03. I REFERTI DEL MESSO FANNO FEDE FINO A QUERELE DI FALSO.
04. IL MESSO COMUNALE DEVE TENERE UN REGISTRO PER LE NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI CON L`INDICAZIONE DELLA NATURA DI QUESTI, DELLE PERSONE CUI VENGONO CONSEGNATI, DEL GIORNO E DELL`ORA DELLA CONSEGNA.

ART. 47
ALBO PRETORIO
01. IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO POSTO PRESSO LA PROPRIA SEDE, SITUATO IN UN LUOGO ACCESSIBILE AL PUBBLICO, PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, DELLE ORDINANZE E TUTTI GLI ATTI CHE DEBBONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO.
02. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
03. IL MESSO TIENE UN APPOSITO REGISTRO PER LE PUBBLICAZIONI DEGLI ATTI, DAL QUALE DEVONO RISULTARE GLI ESTREMI DELLA PUBBLICAZIONE.
04. IL MESSO COMUNALE PROVVEDE MATERIALMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, REDIGENDO IL RELATIVO REFERTO, SULLA BASE DEL QUALE IL SEGRETARIO RILASCIA LA CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

TITOLO 05
SERVIZI E FORME DI COOPERAZIONE
CAPO 01
SERVIZI
ART. 48
COMPETENZE DEL COMUNE
01. IL COMUNE, NELL`AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, GESTISCE SERVIZI PUBBLICI CHE HANNO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E DI ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.
02. LA GESTIONE DEI SERVIZI PUO' AVVENIRE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI COMUNI SE CIO' VENGA RITENUTO UTILE PER LA MIGLIORE FUNZIONALITA' DEGLI STESSI E PERSEGUENDO, AL TEMPO MEDESIMO, RISPARMI ECONOMICI NELLE SPESE POSTE A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE.
03. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI INDIVIDUARE NUOVI SERVIZI PUBBLICI DA ATTIVARE, NEL TEMPO, IN RELAZIONE A NECESSITA' CHE SI PRESENTANO NELLA COMUNITA' E DI STABILIRE LE MODALITA' PER LA LORO GESTIONE; SONO DI COMPETENZA DELLO STESSO CONSIGLIO LE MODIFICHE ALLE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI IN ATTO GESTITI.
04. I SERVIZI LA CUI GESTIONE E' RISERVATA IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 49
GESTIONE DEI SERVIZI
01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L`ASSUNZIONE DELL`IMPIANTO E DELL`ESERCIZIO DIRETTO DEI PUBBLICI SERVIZI, NELLE SEGUENTI FORME:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

A) IN ECONOMIA, IN RELAZIONE ALLE MODESTE DIMENSIONI, ALLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E ALLA DISPONIBILITA' DI PERSONALE; IN TAL CASO, CON APPOSITE NORME REGOLAMENTARI, IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE I CRITERI PER LA GESTIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI E LE MODALITA' PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI, PER IL CONSEGUIMENTO DI PRESTAZIONI QUALITATIVAMENTE ELEVATE, PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEGLI UTENTI E DEI COSTI SOCIALI ASSUNTI DAL COMUNE;
B) IN CONCESSIONE A TERZI QUANDO ESISTONO RAGIONI TECNICHE ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE, VIETANDO IL SUBAPPALTO A TERZI, FERMI RESTANDO LA GARANZIA DELL`ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO A LIVELLI QUALITATIVI CORRISPONDENTI ALLE ESIGENZE DEGLI UTENTI, E LA RAZIONALITA' ECONOMICA DELLA GESTIONE CON I CONSEGUENTI EFFETTI SUI COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE E DALLA UTENZA;
C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE DA ISTITUIRE O A CUI COLLEGARSI QUANDO GIA' OPERANTE IN UNO O PIU' ALTRI COMUNI;
D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, DOTATA DI AUTONOMIA GESTIONALE, PARTICOLARMENTE PER L`ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, DI ATTIVITA' CULTURALI O SPORTIVE, NON AVENTI RILEVANZE IMPRENDITORIALI;
E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE COMUNALE O PUBBLICO SE NE SIA RILEVATA L`OPPORTUNITA', IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, ALLA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E IN UNIONE CON QUELLA ISTITUITA O GIA' OPERANTE IN ALTRI COMUNI O CONSORZI.

ART. 50
AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI
01. L`ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI; QUELLI DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATI DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.
02. SONO ORGANI DELL`AZIENDA E DELL`ISTITUZIONE:
A) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA CUI COMPOSIZIONE NUMERICA, PER L`AZIENDA E' STABILITA DALLO STATUTO AZIENDALE, PER L`ISTITUZIONE E' FISSATA NEL NUMERO DI SEI COMPONENTI, NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI, GARANTENDO ALMENO DUE POSTI ALLA MINORANZA. NON POSSONO ESSERE ELETTI I CONSIGLIERI COMUNALI ED I REVISORI DEI CONTI, I DIPENDENTI DEL COMUNE O DI ALTRE AZIENDE SPECIALI COMUNALI;
B) IL PRESIDENTE, NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON SEPARATA VOTAZIONE, ED AVENTE GLI STESSI REQUISITI DI CUI ALLA LETT. A) ;
C) IL DIRETTORE, DESIGNATO DALLA GIUNTA COMUNALE FRA PERSONE AVENTI I REQUISITI DI CUI ALLA LETT. A) , AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE; PUO' ESSERE SPECIFICAMENTE ASSUNTO PER LO SVOLGIMENTO DI TALE INCARICO A SEGUITO DI PUBBLICO CONCORSO, OPPURE PUO' ESSERE INCARICATO A TEMPO DETERMINATO E CON CONTRATTO PROFESSIONALE; L`INCARICO DI DIRETTORE PUO' ANCHE ESSERE ATTRIBUITO A PERSONALE DIPENDENTE RITENUTO IN POSSESSO DI PARTICOLARE COMPETENZA IN MATERIA E CHE LO ACCETTI VOLONTARIAMENTE.
03. GLI AMMINISTRATORI DELL`AZIENDA E DELL`ISTITUZIONE POSSONO ESSERE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

REVOCATI DAGLI STESSI ORGANI CHE LI HANNO NOMINATI, NEI SEGUENTI CASI:
A) PER SOPRAGGIUNTI MOTIVI DI INELEGGIBILITA' DI CUI ALLA LETT. A) DEL PRECEDENTE COMMA;
B) SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO. CONTESTUALMENTE ALLA REVOCA SI PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI.

CAPO 02
FORME DI COOPERAZIONE
ART. 51
CONVENZIONI
01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, PUO' DELIBERARE LA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E/O CON LA PROVINCIA, PER SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.
02. LE CONVENZIONI DEVONO SPECIFICARE I FINI, ATTRAVERSO LA PRECISAZIONE DELLE SPECIFICHE FUNZIONI O SERVIZI OGGETTO DELLE STESSE, LA LORO DURATA, LE FORME E LA PERIODICITA' DELLE CONSULTAZIONI TRA GLI ENTI CONTRAENTI, I RAPPORTI FINANZIARI FRA LORO INTERCORRENTI, I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.
03. NELLA CONVENZIONE GLI ENTI CONTRAENTI POSSONO CONCORDARE CHE UNO DI ESSI ASSUME IL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO DELLA GESTIONE, DA EFFETTUARSI IN CONFORMITA' SIA A QUANTO CON LA STESSA STABILITO, SIA ALLE INTESE DERIVANTI DALLE PERIODICHE CONSULTAZIONI FRA I PARTECIPANTI.
04. LA CONVENZIONE DEVE REGOLARE I CONFERIMENTI INIZIALI DI CAPITALI E BENI DI DOTAZIONE E LE MODALITA' PER IL LORO RIPARTO FRA GLI ENTI PARTECIPANTI ALLA SUA SCADENZA.
05. LO STATO E LA REGIONE, NELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, PER LA GESTIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNO SPECIFICO SERVIZIO O PER LA REALIZZAZIONE DI UN`OPERA, POSSONO PREVEDERE FORME DI CONVENZIONE OBBLIGATORIA FRA COMUNI E PROVINCE, PREVIA STATUIZIONE DI UN DISCIPLINARE TIPO. IL SINDACO INFORMERA' TEMPESTIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE DELLE NOTIZIE RELATIVE A TALI INTENDIMENTI, PER LE VALUTAZIONI ED AZIONI CHE IL CONSIGLIO STESSO RITERRA' OPPORTUNE.

ART. 52
CONSORZI
01. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO CON ALTRI COMUNI E, OVE INTERESSATA, CON LA PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA, APPROVANDO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI:
A) LA CONVENZIONE CHE STABILISCE I FINI E LA DURATA DEL CONSORZIO; LA TRASMISSIONE AGLI ENTI ADERENTI DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DALL`ASSEMBLEA; I RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE FRA GLI ATTI CONSORZIATI;
B) LO STATUTO DEL CONSORZIO.
02. IL CONSORZIO E' ENTE STRUMENTALE DEGLI ENTI CONSORZIATI, DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

GESTIONALE.
03. SONO ORGANI DEL CONSORZIO:
A) L`ASSEMBLEA, COMPOSTA DAI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI ASSOCIATI NELLA PERSONA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE O DI UN LORO DELEGATO, CIASCUNO CON RESPONSABILITA' E POTERI PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONCESSIONE E DALLO STATUTO. L`ASSEMBLEA ELEGGE NEL SUO SENO IL PRESIDENTE.
B) IL CONSIGLIO D`AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PRESIDENTE SONO ELETTI DALL`ASSEMBLEA. LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D`AMMINISTRAZIONE, I REQUISITI E LE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA', LE MODALITA' DI ELEZIONI E DI REVOCA, SONO STABILITE DALLO STATUTO.
04. I MEMBRI DELL`ASSEMBLEA CESSANO DA TALE INCARICO CON LA CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO O DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E AGLI STESSI SUBENTRANO I NUOVI TITOLARI ELETTI A TALE CARICHE.
05. IL CONSIGLIO D`AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PRESIDENTE DURANO IN CARICA PER CINQUE ANNI, DECORRENTI DALLA DATA DI NOMINA.
06. L`ASSEMBLEA APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO, PREVISTI DALLO STATUTO.
07. QUANDO LA PARTICOLARE RILEVANZA ORGANIZZATIVA ED ECONOMICA DEI SERVIZI GESTITI LO RENDA NECESSARIO, IL CONSORZIO NOMINA, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLO STATUTO E DALLA CONVENZIONE, IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE DEL CONSORZIO.
08. IL CONSORZIO E' SOGGETTO ALLE NORME RELATIVE AL CONTROLLO DEGLI ATTI STABILITE DALLA LEGGE PER I COMUNI, CONSIDERANDO GLI ATTI DELL`ASSEMBLEA EQUIPARATI A QUELLI DEL CONSIGLIO COMUNALE E GLI ATTI DEL CONSIGLIO D`AMMINISTRAZIONE A QUELLI DELLA GIUNTA.
09. ENTRO IL 12 GIUGNO 1992 SARA' PROVVEDUTO, ANCHE IN DEROGA AI LIMITI DI DURATA DEGLI ATTI COSTITUTIVI, ALLA REVISIONE DEI CONSORZI IN ATTO AI QUALI PARTECIPA QUESTO COMUNE, ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI DI TRASFORMAZIONE O SOPPRESSIONE CONSEGUENTI A QUANTO DISPONE LA LEGGE.

ART. 53
ACCORDI DI PROGRAMMA
01. PER PROVVEDERE ALLA DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DI OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L`AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DI ALTRE AMMINISTRAZIONI E SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO, SUSSISTENDO LA COMPETENZA PRIMARIA DEL COMUNE SULL`OPERA, SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO, PREVIA DELIBERAZIONE PRELIMINARE DI INTENTI APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE DIVERSE AZIONI ED ATTIVITA' E PER DETERMINARE TEMPI, MODALITA', FINANZIAMENTI ED OGNI ALTRO ADEMPIMENTO CONNESSO.
02. IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA FRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE PER VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI DEFINIRE L`ACCORDO DI PROGRAMMA.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

03. IL SINDACO, CON PROPRIO ATTO FORMALE, DA SOTTOPORRE ALLA RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO E NON OLTRE TRENTA GIORNI, A PENA DI DECADENZA, APPROVA L`ACCORDO NEL QUALE E' ESPRESSO IL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE E NE DISPONE LA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.
04. QUALORA L`ACCORDO SIA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DETERMINI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI DEL COMUNE, L`ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO TRENTA GIORNI, A PENA DI DECADENZA.
05. NEL CASO CHE L`ACCORDO DI PROGRAMMA SIA PROMOSSO DA ALTRO SOGGETTO PUBBLICO CHE HA COMPETENZA PRIMARIA NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI, OVE SUSSISTA UN INTERESSE DEL COMUNE A PARTECIPARE ALLA LORO REALIZZAZIONE, IL SINDACO PARTECIPA ALL`ACCORDO, PREVIA APPROVAZIONE, DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE, DI UNA DELIBERA PRELIMINARE D`INTENTI E RATIFICA FINALE, DA PARTE DELLA STESSA GIUNTA, DELL`ACCORDO, ED ASSICURA LA COLLABORAZIONE DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE ED ALL`INTERESSE, DIRETTO OD INDIRETTO, DELLA SUA COMUNITA' ALLE OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI DA REALIZZARE.
06. SI APPLICANO PER L`ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI SUDDETTI, LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLA LEGGE.

TITOLO 06
ORDINAMENTO FINANZIARIO
CAPO 01
PROGRAMMAZIONE ED AUTONOMIA FINANZIARIA
ART. 54
LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO
01. LA PROGRAMMAZIONE DELL`ATTIVITA' DEL COMUNE E' CORRELATA ALLE RISORSE FINANZIARIE CHE RISULTANO ACQUISIBILI PER REALIZZARLA.
GLI ATTI CON LA QUALE ESSA VIENE DEFINITA E RAPPRESENTA SONO: IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE, LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ED IL BILANCIO PLURIENNALE. LA REDAZIONE DEGLI ATTI PREDETTI E' EFFETTUATA IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA E L`ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.
02. IL BILANCIO DI PREVISIONE E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO REDATTI DALLA GIUNTA COMUNALE, LA QUALE ESAMINA E VALUTA PREVIAMENTE, CON LA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE, I CRITERI PER LA LORO IMPOSTAZIONE. IN CORSO DI ELABORAZIONE E PRIMA DELLA SUA CONCLUSIONE LA GIUNTA E LA COMMISSIONE CONSILIARE, IN RIUNIONE CONGIUNTA, DEFINISCONO I CONTENUTI DI MAGGIOR RILIEVO ED IN PARTICOLARE I PROGRAMMI E GLI OBIETTIVI.
03. IL BILANCIO ANNUALE E GLI ALTRI ATTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA SONO SOTTOPOSTI PREVENTIVAMENTE A CONSULTAZIONE DEGLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE, CHE ESPRIMONO SU DI ESSI IL LORO PARERE CON LE MODALITA' E NEI TEMPI STABILITI DAL REGOLAMENTO.
04. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L`ANNO SUCCESSIVO, CORREDATO DAGLI ATTI PRESCRITTI DALLA LEGGE, E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNALE, ENTRO IL 31 OTTOBRE, OSSERVANDO I PRINCIPI DELLA UNIVERSALITA', DELL`INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.
05. IL CONSIGLIO APPROVA IL BILANCIO IN SEDUTA PUBBLICA, CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI. NELLE ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE IL BILANCIO DI PREVISIONE, CON GLI ATTI CHE LO CORREDANO, PUO' ESSERE MESSO IN VOTAZIONE SOLTANTO SE SIA PRESENTE, AL MOMENTO DELLA STESSA, ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

ART. 55
PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI
01. CONTESTUALMENTE AL PROGETTO DI BILANCIO ANNUALE LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI CHE E' RIFERITO AL PERIODO DI VIGENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE ED E' SUDDIVISO PER ANNI, CON INIZIO DA QUELLO SUCCESSIVO ALLA SUA APPROVAZIONE.
02. IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI COMPRENDE L`ELENCAZIONE SPECIFICA DI CIASCUNA OPERA OD INVESTIMENTO INCLUSO NEL PIANO, CON TUTTI GLI ELEMENTI DESCRITTIVI IDONEI PER INDIRIZZARNE L`ATTUAZIONE, IVI INCLUSO IL PROGETTO DI MASSIMA CORREDATO DAI PARERI TECNICI.
03. IL PROGRAMMA COMPRENDE, RELATIVAMENTE ALLE SPESE DA SOSTENERE PER LE OPERE E GLI INTERVENTI PREVISTI PER IL PRIMO ANNO, IL PIANO FINANZIARIO CHE INDIVIDUA LE RISORSE CON LE QUALI VERRA' DATA ALLO STESSO ATTUAZIONE.
04. LE PREVISIONI CONTENUTE NEL PROGRAMMA CORRISPONDONO A QUELLE, ESPRESSE IN FORMA SINTETICA NEI BILANCI ANNUALE E PLURIENNALE.
LE VARIAZIONI APPORTATE NEL CORSO DELL`ESERCIZIO AI BILANCI SONO EFFETTUATE ANCHE AL PROGRAMMA E VICEVERSA.
05. IL PROGRAMMA VIENE AGGIORNATO ANNUALMENTE IN CONFORMITA' AI BILANCI ANNUALE E PLURIENNALE APPROVATI.
06. IL PROGRAMMA E' SOGGETTO ALLE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE ED APPROVAZIONE NEI TERMINI E CON LE MODALITA' DI CUI AI COMMA TERZO E QUARTO DEL PRECEDENTE ARTICOLO, CONTEMPORANEAMENTE AL BILANCIO ANNUALE.

ART. 56
RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE
01. IL COMUNE PERSEGUE, ATTRAVERSO L`ESERCIZIO DELLA PROPRIA PODESTA' IMPOSITIVA E CON IL CONCORSO DELLE RISORSE TRASFERITE DALLO STATO ED ATTRIBUITE DALLA REGIONE, IL CONSEGUIMENTO DI CONDIZIONI DI EFFETTIVA AUTONOMIA FINANZIARIA, ADEGUANDO I PROGRAMMI E LE ATTIVITA' ESERCITATE AI MEZZI DISPONIBILI E RICERCANDO MEDIANTE LA RAZIONALITA' DELLE SCELTE E DEI PROCEDIMENTI, L`EFFICIENTE ED EFFICACE IMPIEGO DI TALI MEZZI.
02. IL COMUNE, NELL`ATTIVARE IL CONCORSO DEI CITTADINI ALLE SPESE PUBBLICHE LOCALI, ISPIRA A CRITERI DI EQUITA' E DI GIUSTIZIA LE DETERMINAZIONI DI PROPRIA COMPETENZA RELATIVE AGLI ORDINAMENTI E TARIFFE DELLE IMPOSTE, TASSE, DIRITTI E CORRISPETTIVI DEI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

SERVIZI, DISTRIBUENDO IL CARICO TRIBUTARIO IN MODO DA ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE DI CIASCUN CITTADINO IN PROPORZIONE ALLE SUE EFFETTIVE CAPACITA' CONTRIBUTIVE.
03. LA GIUNTA COMUNALE ASSICURA AL SERVIZIO TRIBUTI DEL COMUNE LE DOTAZIONI DI PERSONALE SPECIALIZZATO, GIUSTA LA PREVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DIPENDENTE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, E LA STRUMENTAZIONE NECESSARIA PER DISPORRE DI TUTTI GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE NECESSARI PER CONSEGUIRE LE FINALITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.

ART. 57
RISORSE PER GLI INVESTIMENTI
01. LA GIUNTA ED IL CONSIGLIO COMUNALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE, ATTIVANO TUTTE LE PROCEDURE PREVISTE DA LEGGI ORDINARIE E SPECIALI, STATALI E REGIONALI E COMUNITARIE, AL FINE DI REPERIRE LE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI D`INVESTIMENTO DEL COMUNE CHE PER LA LORO NATURA HANNO TITOLO PER CONCORRERE AI BENEFICI CHE TALI LEGGI DISPONGONO.
02. LE RISORSE ACQUISITE MEDIANTE L`ALIENAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, NON DESTINATE PER LEGGE AD ALTRE FINALITA', SONO IMPIEGATE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI DEL COMUNE, SECONDO LA PRIORITA' NELLO STESSO STABILITE.
03. IL RICORSO AL CREDITO E' EFFETTUATO, SALVO DIVERSE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, PER IL FINANZIAMENTO DELL`IMPORTO DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO CHE NON TROVA COPERTURA CON LE RISORSE DI CUI AI PRECEDENTI COMMA.

ART. 58
GESTIONE DEL PATRIMONIO
01. LA GIUNTA COMUNALE SOVRINTENDE ALL`ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ASSICURANDO, ATTRAVERSO APPOSITO UFFICIO, LA TENUTA DEGLI INVENTARI DEI BENI IMMOBILI E MOBILI ED IL LORO COSTANTE AGGIORNAMENTO, CON TUTTE LE VARIAZIONI CHE PER EFFETTO DI ATTI DI GESTIONE, NUOVE COSTRUZIONI ED ACQUISIZIONI, SI VERIFICANO NEL CORSO DI CIASCUN ESERCIZIO. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' PER LA TENUTA DEGLI INVENTARI E DETERMINA I TEMPI ENTRO I QUALI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA GENERALE.
02. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA GLI ATTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO PER ASSICURARE, DA PARTE DI TUTTI I RESPONSABILI DI UFFICI E SERVIZI, L`OSSERVANZA DELL`OBBLIGO GENERALE DI DILIGENZA NELLA UTILIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI DELL`ENTE. PER I BENI MOBILI TALE RESPONSABILITA' E' ATTRIBUITA AI CONSEGNATARI, DEFINITI DAL REGOLAMENTO.
03. LA GIUNTA COMUNALE DESIGNA IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI DISPONIBILI ED ADOTTA, PER PROPRIA INIZIATIVA O SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE, I PROVVEDIMENTI IDONEI PER ASSICURARE LA PIU' ELEVATA REDDITIVITA' DEI BENI PREDETTI E L`AFFIDAMENTO DEGLI STESSI IN LOCAZIONE OD AFFITTO A SOGGETTI CHE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

OFFRONO ADEGUATE GARANZIE DI AFFIDAMENTO. AL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI BENI COMPETE L`ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELLE ENTRATE AGLI STESSI RELATIVE.
04. I BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE, NON POSSONO, DI REGOLA, ESSERE CONCESSI IN COMODATO OD USO GRATUITO. PER EVENTUALI DEROGHE, GIUSTIFICATE DA MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LA GIUNTA INFORMA PREVENTIVAMENTE LA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE E PROCEDE ALL`ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO OVE QUESTA ESPRIMA PARERE FAVOREVOLE.
05. I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI POSSONO ESSERE ALIENATI, A SEGUITO DI DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE PER GLI IMMOBILI E DALLA GIUNTA PER I MOBILI, QUANDO LA LORO REDDITIVITA' RISULTI INADEGUATA AL LORO VALORE O SIA COMUNQUE NECESSARIO PROVVEDERE IN TAL SENSO PER FAR FRONTE, CON IL RICAVATO, AD ESIGENZE FINANZIARIE STRAORDINARIE DELL`ENTE.
06. L`ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI AVVIENE, DI REGOLA, MEDIANTE ASTA PUBBLICA. QUELLA RELATIVA AI BENI MOBILI CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

CAPO 02
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E RENDICONTO DI GESTIONE

ART. 59
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, CON VOTO LIMITATO A DUE COMPONENTI, IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, COMPOSTO DA TRE MEMBRI, PRESCELTI IN CONFORMITA' A QUANTO DISPONE L`ARTICOLO 57 57 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .
02. I REVISORI DURANO IN CARICA TRE ANNI E SONO RIELEGGIBILI PER UNA SOLA VOLTA. NON SONO REVOCABILI, SALVO CHE NON ADEMPIANO, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DI STATUTO, AL LORO INCARICO.
03. IL COLLEGIO DEI REVISORI COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL`ARTICOLO 13 DEL PRESENTE STATUTO. ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE.
04. PER L`ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI I REVISORI HANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL`ENTE.
05. I REVISORI DEI CONTI ADEMPIONO AI LORO DOVERI CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO E RISPONDONO DELLA VERITA' DELLE LORO ATTESTAZIONI. OVE RISCONTRINO GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL`ENTE, NE RIFERISCONO IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.
06. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE E REDIGE APPOSITA RELAZIONE, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL TERZO COMMA DEL SUCCESSIVO ARTICOLO, CON LA QUALE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE SUL CONTO CONSUNTIVO.

ART. 60
IL RENDICONTO DI GESTIONE

01. I RISULTATI DELLA GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA'

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO, CHE COMPRENDE IL CONTO DEL BILANCIO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO.
02. LA GIUNTA, CON UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO, ESPRIME LE PROPRIE VALUTAZIONI IN MERITO ALL`EFFICACIA DELL`AZIONE CONDOTTA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI, IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.
03. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO E NELLA QUALE IL COLLEGIO ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.
04. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL`ANNO SUCCESSIVO, IN SEDUTA PUBBLICA, CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI. NELLE ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE IL CONTO CONSUNTIVO PUO' ESSERE POSTO IN VOTAZIONE SOLTANTO SE SIA PRESENTE, AL MOMENTO DELLA STESSA, ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

ART. 61
APPALTI E CONTRATTI
01. IL COMUNE PROVVEDE AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, AGLI ACQUISTI ED ALLE VENDITE, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI ED AGLI AFFITTI, RELATIVI ALLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE, CON L`OSSERVANZA DELLE PROCEDURE STABILITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.
02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE O DALLA GIUNTA, SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA, INDICANTE:
A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;
B) L`OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;
C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE, AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ED I MOTIVI CHE NE SONO ALLA BASE.
03. IL COMUNE SI ATTIENE ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL`ORDINAMENTO GIURIDICO.
04. PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI INTERVIENE, IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE, IL SINDACO O IN SUA VACANZA IL VICESINDACO OD UN ASSESSORE APPOSITAMENTE DELEGATO.

ART. 62
IL CONTROLLO DI GESTIONE
01. CON APPOSITE NORME DA INTRODURSI NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' IL CONSIGLIO COMUNALE DEFINISCE LE LINEE GUIDA DELL`ATTIVITA' DI CONTROLLO INTERNA DELLA GESTIONE.
02. IL CONTROLLO DI GESTIONE DOVRA' CONSENTIRE LA VERIFICA DEI RISULTATI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PREVISTI DAI PROGRAMMI E, MEDIANTE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

RILEVAZIONI SISTEMATICHE IN CORSO D`ESERCIZIO, LA VALUTAZIONE DELL`ANDAMENTO DELLA GESTIONE E DI EVENTUALI INTERVENTI ORGANIZZATIVI
NECESSARI PER CONSEGUIRE I RISULTATI PREFISSATI.
03. IL CONTROLLO DI GESTIONE, ATTRAVERSO LE ANALISI EFFETTUATE SULL`IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE ED ORGANIZZATIVE, SULLE
COMPONENTI DEI COSTI DELLE FUNZIONI E SERVIZI, SULLA PRODUTTIVITA' DI BENEFICI IN TERMINI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, DEVE
ASSICURARE AGLI ORGANI DI GOVERNO DELL`ENTE TUTTI GLI ELEMENTI NECESSARI PER LE LORO SCELTE PROGRAMMATICHE E PER GUIDARE IL
PROCESSO DI SVILUPPO DELL`ORGANIZZAZIONE.
04. NEL CASO CHE ATTRAVERSO L`ATTIVITA' DI CONTROLLO SI ACCERTINO SQUILIBRI NELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELL`ESERCIZIO IN CORSO CHE
POSSONO DETERMINARE SITUAZIONI DEFICITARIE, LA GIUNTA PROPONE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE I PROVVEDIMENTI NECESSARI.

ART. 63
TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
01. IL SERVIZIO DI TESORERIA E' AFFIDATO DAL CONSIGLIO COMUNALE AD UN ISTITUTO DI CREDITO CHE DISPONGA DI UNA SEDE OPERATIVA NEL
COMUNE, O IN UN COMUNE VICINIORE.
02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA APPOSITA CONVENZIONE ED HA DURATA MINIMA TRIENNALE E MASSIMA QUINQUENNALE.
03. IL TESORIERE EFFETTUA LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DI PERTINENZA DEL COMUNE ED ESEGUE IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE
MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI O DALLO STESSO
ANTICIPABILI SECONDO LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLA LEGGE.
04. PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE IL COMUNE PROVVEDE A MEZZO DEL CONCESSIONARIO DELLA CONCESSIONE. PER LE ENTRATE
PATRIMONIALI ED ASSIMILATE IL CONSIGLIO COMUNALE DECIDE, SECONDO L`INTERESSE DELL`ENTE, LA FORMA DI RISCOSSIONE NELL`AMBITO DI
QUELLE CONSENTITE DALLE LEGGI VIGENTI.
05. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' STABILISCE LE MODALITA' RELATIVE AL SERVIZIO DI TESORERIA ED AI SERVIZI DELL`ENTE CHE
COMPORTANO MANEGGIO DI DENARO, FISSANDO NORME IDONEE PER DISCIPLINARE TALI GESTIONI.

TITOLO 07
NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 64
REVISIONE DELLO STATUTO
01. LE MODIFICHE E L`ABROGAZIONE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA STABILITA DALL`ARTICOLO 04 ,
COMMI TERZO E QUARTO, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .
02. LE PROPOSTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO INVIATE IN COPIA AI CONSIGLIERI COMUNALI E DEPOSITATE PRESSO LA SEGRETERIA
COMUNALE, DANDO PUBBLICI AVVISI DI TALE DEPOSITO NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

03. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE PRESENTATA AL CONSIGLIO COMUNALE CONGIUNTAMENTE A QUELLA DI DELIBERAZIONE DI NUOVO STATUTO.
04. L`ADOZIONE DELLE DUE DELIBERAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' CONTESTUALE: L`ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO ASSUME EFFICACIA CON L`APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DELLO STESSO.
05. NESSUNA DELIBERAZIONE DI REVISIONE OD ABROGAZIONE DELLO STATUTO PUO' ESSERE ADOTTATA SE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALL`ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DALL`ULTIMA MODIFICA.
06. LA PROPOSTA DI REVISIONE OD ABROGAZIONE RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, NON PUO' ESSERE RINNOVATA FIN TANTO CHE DURA IN CARICA IL CONSIGLIO COMUNALE CHE L`HA RESPINTA.

ART. 65
ENTRATA IN VIGORE
01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L`ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ED E' AFFISSO ALL`ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.
02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLE CERTIFICAZIONI DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE, AL MINISTERO DELL`INTERNO, PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.
03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.
04. IL SEGRETARIO COMUNALE, CON DICHIARAZIONE APPOSTA IN CALCE ALLO STATUTO, NE ATTESTA L`ENTRATA IN VIGORE.
05. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE LE INIZIATIVE PIU' IDONEE PER ASSICURARE LA CONOSCENZA DELLO STATUTO DA PARTE DEI CITTADINI.